

luglio
ottobre 1971

Bollettino 12

Ordine degli Avvocati e Procuratori - Bologna

Sommario

Attività del Consiglio

Assemblea 15 settembre	pag. 67
Giunta di intesa fra Ordine e Sindacato	» 70
La difesa di ufficio dei praticanti procuratori	» 71
Rifutato il patrocinio in Pretura ai laureati che non hanno sostenuto gli esami univer- sitari dei « quattro codici »	» 72
Cronaca forense	
XI° Congresso Nazionale Giuridico Forense	» 75
Mozione sul primo sottotema	» 75
Mozione sul patrocinio dei non abbienti	» 76
Mozione sulla autonomia e deontologia pro- fessionale	» 78
Mozione sull'accesso alla professione	» 79
Mozione sul segreto professionale	» 80
Mozione sulla revisione degli Albi	» 81
Mozione per la sede del prossimo congresso	» 81
Raccomandazione sulla revisione degli Albi	» 82
Costituita la sezione dell'A.I.G.A.	» 83
Prossima visita agli uffici della Squadra Mobile	» 84
La « fungibilità » del difensore di fiducia	» 84
Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza	
Assemblea 8 ottobre	» 85
Una pensione alle vedove delle vittime delle Fosse Ardeatine	» 88
Variazione degli Albi	» 89
Curatele fallimentari	» 91

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

(adunanze: 7 luglio - 14 luglio - 3 settembre - 10 settembre - 6 ottobre - 13 ottobre - 20 ottobre - 29 ottobre)

Assemblea 15 settembre

In vista dell'XI Congresso Nazionale Giuridico-Forense di Cagliari e considerata l'importanza dei temi in discussione, il Consiglio ha ritenuto doveroso convocare una assemblea straordinaria degli iscritti per consentire, a seguito di un apposito dibattito, il formarsi di orientamenti e indirizzi sugli argomenti più salienti. L'iniziativa si è rivelata utilissima. L'assemblea infatti ha approvato la mozione che di seguito pubblichiamo e che il Consiglio ha sollecitamente diramato a tutti i Consigli Forensi italiani, ricevendo cordiali consensi ovunque. La mozione, inoltre, è stata distribuita a tutti i convenuti al Congresso di Cagliari.

In altra parte di questo Bollettino pubblichiamo il testo delle mozioni approvate al Congresso cagliaritano: si può fare così un raffronto con la mozione approvata dall'assemblea bolognese, e constatare che la convergenza di idee è stata quasi totale. Per noi bolognesi una puntina di orgoglio non deriva però dal consenso sostanziale, quanto dallo spirito che ha animato queste iniziative: il Congresso nazionale è strutturato in modo tale che sembra essere l'espressione dei Consigli Forensi, dato che soltanto i presidenti o rappresentanti di Consiglio hanno diritto al voto; esso peraltro diviene espressione democratica di una volontà di tutti gli iscritti, se e quando al riguardo vi è la possibilità del manifestarsi di una volontà degli stessi iscritti. È appunto ciò che ha ritenuto di fare, ed ha ottenuto concretamente, il Consiglio di Bologna ricorrendo alla assemblea straordinaria del 15 settembre,

Questo il testo della

MOZIONE

L'assemblea degli iscritti all'Ordine Forense di Bologna, udito il riferimento della Giunta d'intesa tra Ordine e Sindacato sui temi che saranno trattati al prossimo Congresso Nazionale di Cagliari;

tenuto conto del particolare rilievo che potranno assumere le deliberazioni del Congresso per l'importanza del tema e dei sottotemi e per la persistenza

della crisi che colpisce la professione legale nella sua stessa struttura e nel suo esercizio;

preso atto delle relazioni ufficiali già depositate,

i m p e g n a

il Presidente ed i componenti del Consiglio che dovranno esprimere il voto per Bologna alla più chiara e ferma manifestazione di difesa dell'autonomia, indipendenza e libertà dell'Ordine forense e dell'esercizio dell'avvocatura nel quadro dei principii costituzionali;

r a c c o m a n d a

che per la rivendicazione dell'insostituibile funzione della libera professione forense nella nostra società odierna, siano affermati in sede di decisioni congressuali i seguenti principii:

A) SULLA DIFESA DEI NON ABBIENTI.

Premesso il riconoscimento dell'assoluta inadeguatezza del progetto di legge già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera, progetto che appare informato a criterii anacronistici di subordinazione della difesa al potere giudiziario, e contrastante col preminente interesse morale della libertà e indipendenza del difensore:

- 1) *Principio* dell'abolizione della vigilanza del Magistrato sul comportamento del difensore, non potendo tale vigilanza essere affidata al magistrato, se non a patto di incidere sulla sua posizione di imparzialità istituzionale, demandandogli il giudizio sulla conduzione della difesa d'una parte;
- 2) *Principio* della vigilanza da parte dei Consigli degli Ordini, come unici organi aventi poteri disciplinari;
- 3) *Principio* della libertà di scelta del difensore da parte del non abbiente, ma uguale libertà del difensore di declinare l'incarico, pur restando affermato dal punto di vista deontologico l'obbligo morale di ciascun iscritto all'Ordine di prestarsi alla difesa dei non abbienti;
- 4) *Principio* della distrazione degli onorari e delle spese a favore dei difensori, e nei casi di soccombenza o compensazione di spese, liquidazione a carico dello Stato previo parere vincolante del Consiglio dell'Ordine;
- 5) *Principio* dell'esclusione, nelle commissioni di qualsiasi genere e funzione previste nella legge per la difesa dei non abbienti, della prevalenza numerica di membri appartenenti all'Ordine giudiziario (sia in servizio che a riposo), ma equivalenza numerica di membri appartenenti agli Ordini forense e giudiziario.

* * *

B) ACCESSO ALLA PROFESSIONE.

- 1) *Principio* dell'unificazione delle professioni di avvocato e di procuratore, non corrispondendo la distinzione a sostanziali esigenze della pratica giudiziaria contemporanea, ma ciò senza pregiudizio del principio dell'incardinamento di ciascun iscritto ad un Ordine, per ogni effetto anche disciplinare;
- 2) *Principio* della rigorosa regolamentazione del periodo di pratica professionale.

C) ISCRIZIONE AGLI ALBI.

Premesso che il sistema dell'albo chiuso non viene ritenuto accettabile, si riconosce la necessità che i requisiti per l'ammissione agli albi siano, oltre che stabiliti con certezza, sempre verificati con rigore dai Consigli dell'Ordine e dalle Commissioni previste dalla legge professionale:

- 1) *Abolizione* dell'elenco dei praticanti procuratori abilitati al patrocinio avanti le Preture, ma possibilità di esercizio avanti le Preture in sostituzione di avvocato, con nomina ad hoc;
- 2) *Principio* dell'esame per l'ammissione all'albo avanti Commissioni costituite da avvocati, e da sostenersi presso la sede di Corte d'Appello nella quale il candidato ha effettuato la pratica professionale ed ha conservato la residenza negli ultimi sei mesi;
- 3) *Iscrizione* per anzianità all'albo degli ammessi al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e giurisdizioni superiori;
- 4) *Abolizione* dell'iscrizione di diritto negli albi per professori universitari, magistrati a riposo, questori e prefetti;
- 5) *Mantenimento* dell'elenco speciale degli iscritti limitatamente agli enti pubblici, con rigoroso controllo sulla natura dell'ente e sulle funzioni dell'iscritto;
- 6) *Obbligo* dei Consigli dell'Ordine di procedere, in sede di revisione degli albi, alla cancellazione degli iscritti che non esercitano la professione con carattere di continuità;
- 7) *Obbligo* della Cassa di Previdenza di cancellazione dai propri iscritti degli avvocati che non esercitano la professione con carattere di continuità;
- 8) *Inclusione* fra le materie di esame per l'ammissione all'albo della legge professionale.

* * *

D) AUTONOMIA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALI.

Riconosciuta l'aderenza dei principi del progetto Calamandrei alle linee di sviluppo necessario della libera professione forense nell'ambito di una società civile retta da una Costituzione democratica, si ritiene fondamentale ed irrinunciabile il mantenimento del

- 1) *principio* che gli Ordini e gli avvocati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono soggetti soltanto alla legge (art. 3 del Progetto Calamandrei); e si auspica il mantenimento del
- 2) *giuramento* secondo la formula prevista dallo stesso Progetto Calamandrei; si ritiene infine necessaria l'istituzione di una rivista giurisprudenziale sulla materia deontologica, con esclusione di un « codice » data l'impossibilità di racchiudere in enunciazioni formali con carattere normativo gli imperativi dell'etica professionale.

* * *

E) SEGRETO PROFESSIONALE.

Conservazione del segreto professionale come elemento essenziale della difesa, e conseguente diritto ed obbligo dell'avvocato di rispettarlo; e principio dell'esonero dal segreto solo per effetto di norma positiva, o di consenso dell'avente diritto (riservata sempre, in tale secondo caso, l'ultima valutazione alla piena coscienza e libertà dell'avvocato).

* * *

F) SOCIETA' PROFESSIONALE.

La rapida trasformazione della società, in ordinamenti di libertà economica e civile, unitamente all'accresciuta necessità di preparazioni specialistiche, rende inevitabile l'introduzione anche nel diritto italiano delle società di professionisti, con riconoscimento della possibilità di affidare il mandato a società di avvocati. Tale principio, che deroga alle norme positive dei codici di rito, dovrà essere inserito nella legge professionale forense.

* * *

RACCOMANDAZIONE FINALE

Considerato che le deliberazioni proposte attengono alla disciplina dell'ordinamento professionale tuttora regolato da una legge informata a criteri anche costituzionalmente perenti, e non mai aggiornata nonostante i ripetuti voti dei Congressi forensi;

tenuta presente la quasi ventennale inerzia nella quale i poteri responsabili hanno tenuto il progetto Calamandrei,

r a c c o m a n d a

che dal Congresso scaturisca un preciso voto per l'immediata costituzione di una commissione, formata dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine delle città capoluogo di Regione o da rappresentanti da nominarsi previo interpello di tutti i Consigli di ogni singola Regione, perché proceda alla redazione di un progetto organico di legge professionale forense da sottoporre agli organi legislativi nel termine di sei mesi; auspicando che l'operato di tale commissione sia accolto dal legislatore come alto e cosciente contributo dell'Ordine forense alla sistemazione di problemi di incombente urgenza, cui non è più possibile oggi sperare una valida soluzione senza il costante e responsabile concorso dell'Avvocatura.

Giunta d'intesa fra Ordine e Sindacato

Nel precedente *Bollettino* n. 11 (a pag. 43) era stato pubblicato il *saluto ai colleghi del Presidente Piero Valenza*; un saluto che aveva tutto il sapore di un preciso ed impegnativo programma di lavoro. Il primo proposito di quel programma, primo anche sul piano morale, era un riavvicinamento fra Sindacato e Ordine « per eliminare ogni motivo di incomprendimento ». Il seme ha fruttato.

Dopo un cordialissimo scambio di lettere fra il Segretario del Sindacato, Avv. Lelio Zappoli, ed il Presidente del Consiglio di Bologna, i componenti del Consiglio del Sindacato sono stati invitati, e sono intervenuti, ad una riunione del Consiglio dell'Ordine. L'incontro è stato tanto fertile, che ne è scaturita la decisione di una costante collaborazione fra i due organismi, in modo da poter congiuntamente esaminare i problemi che più da vicino interessano la vita del Foro di Bologna.

Si è costituita così una « *giunta d'intesa* » (che si è già più volte riunita, predisponendo studi e proposte sugli argomenti più urgenti) composta, previa designazione dei rispettivi organismi, oltre che dal Presidente del Consiglio, Avv. Piero Valenza, e dal Segretario del Sindacato, Avv. Lelio Zappoli, dai colleghi Francesco Berti Arnoaldi Veli, Achille Melchionda, Francesco Zucconi (in rappresentanza dell'Ordine) e Giancarlo Berti, Pietro Ruggeri, Giovanni Turroni (in rappresentanza del Sindacato).

Le mozioni presentate alle recenti due assemblee straordinarie e approvate (come riferiamo a parte) dicono a sufficienza del lavoro già compiuto dalla *giunta d'intesa*.

La difesa d'ufficio dei praticanti procuratori

Richiesto da alcuni praticanti procuratori, ammessi al patrocinio avanti le Preture del Distretto, circa la possibilità di essere inseriti nell'elenco dei difensori d'ufficio della Pretura di Bologna, il Consigliere Dirigente la Pretura ha invitato il Consiglio dell'Ordine ad esprimere un parere al riguardo.

Il Consiglio ha espresso parere favorevole, dandone comunicazione alle Preture del Circondario.

È parso al Consiglio di dover seguire il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, diverso da quello manifestato in alcune decisioni di qualche anno addietro.

L'argomento apparso decisivo è quello scaturito da una interpretazione dell'art. 128 c.p.p. (comma 3°: « Il difensore d'ufficio è nominato tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi locali ») non meramente letterale, ma coordinata con il disposto dell'art. 8 della legge professionale del 1933 (che, appunto, consente il patrocinio avanti alle Preture anche ai laureati in giurisprudenza che siano iscritti nel Registro speciale e che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad esercitare tale patrocinio). La legge professionale, in sostanza, cronologicamente successiva all'entrata in vigore del codice di rito, avrebbe inteso estendere il disposto dell'art. 128 c.p.p. anche ai praticanti procuratori.

Rifiutato il patrocinio in Pretura ai laureati che non hanno sostenuto gli esami universitari dei « quattro codici ».

Nella seduta del 25 ottobre 1971 il Consiglio ha esaminato la posizione dei giovani laureati che — essendosi avvalsi della legge sulla « liberalizzazione » dei piani di studi universitari — non hanno sostenuto gli esami dei c.d. « quattro codici », sostituendone uno o più con altre materie. Ha ritenuto di concedere l'iscrizione al Registro dei praticanti procuratori, ma non anche l'ammissione all'esercizio del patrocinio avanti le Preture del Distretto. Per l'avvenire, quindi, tutti i laureati che chiedano di essere ammessi al patrocinio dovranno esibire, oltre ai consueti documenti, anche un certificato universitario contenente l'elenco specifico degli esami sostenuti.

Data l'importanza della decisione, pubblichiamo integralmente la motivazione assunta con la seguente

DELIBERAZIONE

L'art. 8 della legge 27 novembre 1933 n. 1778, dispone che « i laureati in giurisprudenza che siano praticanti procuratori sono ammessi ad esercitare per un periodo di tempo non superiore a 4 anni dalla Laurea, il patrocinio davanti alle Preture del distretto della Corte d'Appello e sezioni distaccate, nel quale sono iscritti per la pratica, comprese quelle dei Comuni sedi di Tribunali o capoluoghi di Provincia ».

La procedura per l'iscrizione del « Registro dei praticanti », è regolata dal R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.

L'entrata in vigore della legge 11 dicembre 1969 n. 910 consente ad ogni studente universitario di conseguire la laurea secondo un piano di studi personale, in parziale deroga al piano normale o generale predisposto per le Facoltà di giurisprudenza delle Università italiane. In virtù di questa normativa, che favorisce potenziamenti ed equilibri di un programma di studio adottato dallo stesso studente in vista delle sue preferenze future, si può verificare il fatto che siano iscritti quali praticanti procuratori dei « laureati in giurisprudenza », che non abbiano sostenuto gli esami in fondamentali discipline, quali diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale.

Nulla da eccepire quando si tratta di semplici praticanti, in quanto, prima di essere dichiarati idonei all'esercizio della professione di procuratore, devono avere superato prove scritte ed orali, che richiedono adeguata e sufficiente preparazione in diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale (R.D.L. 22.1.1944 n. 37).

Il problema che contiene germi di pericolo sociale, sorge quando il « praticante » laureato in giurisprudenza secondo un piano personale che abbia escluso alcuna delle quattro discipline fondamentali, chieda di essere ammesso al patrocinio davanti alle Preture del distretto.

In tale caso occorre esaminare se e quali poteri abbiano gli organi professionali per tutelare l'Ordine mediante il rigetto della domanda. Questo Consiglio ritiene anzitutto di avere il diritto e dovere di interpretare storicamente e sistematicamente le leggi che hanno regolato e che regolano la materia, sia affrontandole tra di loro, sia ponendole in rapporto alle finalità che intendono raggiungere.

Le leggi da affrontare sono:

a) L'art. 1, comma primo della legge 28.6.1928 n. 1415, che consentiva l'esercizio del patrocinio dinanzi alle Preture dei Comuni che non fossero sede di Tribunale e capoluogo di Provincia *anche ai non laureati che avessero sostenuto gli esami universitari dei cinque codici.*

b) L'art. 8 della legge 27.11.1933 che con abrogazione implicita della sovraindicata norma, richiede come requisito indispensabile all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture, il conseguimento della laurea, estendendo l'esercizio del patrocinio dinanzi a tutte le Preture del distretto.

c) L'art. 2 della legge 910 del 1969 relativa alla liberalizzazione dei piani di studio universitari.

Da tale raffronto storico e sistematico si possono ricavare le seguenti conseguenze:

1) Coll'art. 8 legge 27.11.-933 n. 1578 si sono indubbiamente volute imporre per l'abilitazione al patrocinio maggiori prove di preparazione professionale di quelle richieste dalla legge del 1928 e ciò sia perchè il generale progresso culturale le richiedeva, sia perchè l'esercizio del patrocinio veniva esteso alle Preture più importanti. L'art. 8 quindi deve essere interpretato nel senso che oltre al superamento degli esami relativi ai codici, occorre anche la laurea.

2) La finalità che il Legislatore si propose coll'art. 8 legge citata, disponendo il requisito della laurea, fu certamente l'accrescimento del prestigio della professione forense: ma non fu l'unico scopo, dato che l'allora recente entrata in vigore dei codici penali aveva instaurato nuove norme di rigore processuale con conseguenti preclusioni o decadenze, tali da richiedere una solida preparazione professionale del difensore.

3) L'art. 2 della legge del 1969 non può avere efficacia abrogativa, nè efficacia interpretativa dell'art. 8 legge 1933 perché riguarda altra materia e cioè i piani di studio universitari e non i requisiti per l'esercizio professionale. Tale articolo non può avere mutato il significato che alla parola « laurea » veniva attribuito dalla legge professionale del 1933 in rapporto ai requisiti richiesti per garantire la preparazione dell'aspirante patrocinatore.

4) La legge universitaria del 1969 coll'istituto del piano di studio personale ha voluto conferire allo studente la facoltà di scelta delle materie a lui congeniali allo scopo di permettergli la possibilità di approfondire prima della laurea quegli studi da servirgli per la carriera che si proponeva di intraprendere. Evidentemente lo studente che vuole dedicarsi alla libera professione ed iniziare l'esercizio subito dopo la laurea, deve nella scelta delle materie, includere nel piano di studi quelle relative ai codici. Se così non fosse, con l'istituto del « piano di studio personale » diverrebbe possibile l'abilitazione di un laureato in giurisprudenza, che documenta la propria totale ignoranza nelle discipline fondamentali per l'esercizio professionale, la qualcosa si dimostra tanto assurda, quanto socialmente pericolosa.

Il Consiglio ritiene poi che oltre al diritto di interpretare la legge, abbia anche un potere discrezionale circa il conferimento o meno dell'abilitazione dei praticanti al patrocinio, potere discrezionale da esercitarsi colla massima prudenza. Nel caso in esame la giustificazione dell'esercizio di tale potere è largamente fornita dal dovere del Consiglio dell'Ordine di evitare che attraverso apparenze di legittimità si rechino pregiudizi al decoro della professione forense od ai diritti dei cittadini.

La richiesta del certificato universitario relativo ai singoli esami sostenuti dal laureato in giurisprudenza, è una conseguenza del mutato ordinamento universitario, diretta ad accertare se il laureato « praticante », che richiede l'autorizzazione al patrocinio, si dichiari completamente ignaro di alcune delle discipline fondamentali.

Avuta la prova dell'ignoranza « ufficiale » l'Organo professionale deve valutare la propria competenza, per stabilire se abbia o meno l'obbligo di ammettere al patrocinio un laureato, che non offre alcuna garanzia di almeno un minimo di conoscenza di quelle materie che sono indispensabili per l'esercizio della professione davanti ad un Giudice dotato di importante e larga competenza, quale è il Pretore.

Vero è che l'art. 8 della legge professionale usa la espressione SONO AMESSI, ma è anche vero che l'ammissione non è affatto automatica, cioè è un effetto puramente conseguente alla iscrizione nel registro dei praticanti.

L'art. 1 della citata legge del 1934 prescrive che l'ASPIRANTE CHE INTENDE DEDICARSI AL PATROCINIO AVANTI LE PRETURE DEL DISTRETTO DEVE CHIEDERE NELLA DOMANDA DI ESSERVI AMMESSO, quindi il Consiglio dell'Ordine deve esprimere un giudizio sull'accoglimento o meno della domanda.

C'è di più che l'art. 3 della citata legge del 1934 contempla il caso per cui la DOMANDA SIA RESPINTA PER MOTIVI ATTINENTI ESCLUSIVAMENTE ALL'AMMISSIONE AL PATROCINIO, e stabilisce che il « laureato » interessato PUO' ESSERE ISCRITTO NEL REGISTRO DEI PRATICANTI PROCURATORI.

Dal combinato disposto delle norme richiamate, non sembra da mettersi in dubbio il potere discrezionale del Consiglio dell'Ordine LIMITATO alla ammissione o meno dell'aspirante al patrocinio e la gravità dei motivi che giustificano la reiezione della domanda. E ciò tanto più che l'ammissione al patrocinio di un laureato che non abbia sostenuto gli esami universitari sui codici, esonerebbe anche tale laureato dell'obbligo di frequentare lo studio di un procuratore per effettuare la pratica (art. 2 lett. a), legge del 1934.

Pertanto il Consiglio,
in base al combinato disposto degli artt. 2, legge 2.12.1969 n. 910 e 8, R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, in relazione anche all'art. 1 legge 28.6.1928 n. 1415;

delibera

- 1) Ogni laureato in giurisprudenza il quale chieda, oltre alla iscrizione nel Registro dei praticanti procuratori, l'autorizzazione al patrocinio avanti le Preture del distretto, deve allegare alla domanda un certificato della Segreteria della Università attestante che ha superato gli esami delle seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale;
- 2) L'ammissione al patrocinio avanti le Preture del distretto deve intendersi subordinata alla condizione di avere conseguito la laurea in giurisprudenza superando gli esami delle suddette materie.

CRONACA FORENSE

XI Congresso Nazionale Giuridico-Forense

A conclusione del Congresso sono state presentate numerose mozioni, sui vari temi discussi. Pubblichiamo soltanto le mozioni approvate.

Il nostro Consiglio è stato rappresentato al Congresso dal Presidente avv. Piero Valenza.

MOZIONE DELLA PRESIDENZA SUL PRIMO SOTTOTEMA L'XI CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE

Considerata la condizione attuale della Avvocatura, nei suoi aspetti giuridici, costituzionali, sociologici ed economici;

Considerata la necessità di riaffermare nel modo più deciso, in conformità alla norma costituzionale, contro ogni attentato diretto o indiretto, la piena autonomia, indipendenza e libertà degli Ordini e degli avvocati che nell'esercizio delle loro funzioni devono essere soggetti soltanto alla legge, e ciò a garanzia dei diritti dei cittadini e dello stesso ordinamento statuale;

Riaffermata, del pari, la necessità che l'ordinamento autonomo della professione forense, lungi dall'essere predisposto a tutela di interessi settoriali, assicurati, nella formazione degli albi e nella disciplina degli iscritti, la rigorosa sussistenza dei presupposti e dell'osservanza dei doveri che rendono l'Avvocatura idonea all'esercizio della sua funzione sociale;

Ritenuto che l'esercizio della professione forense è tuttora disciplinato con antiquata normativa risalente al 1933, con successive sommarie e parziali modifiche, mentre il nuovo ordinamento attende tuttora di trovare una regolamentazione conforme ai principi costituzionali nonostante il fondamentale contributo dello schema della Commissione Calamandrei, presentato al Ministro della Giustizia il 12 settembre 1955, e la validità di altri successivi contributi dell'Ordine forense;

a f f e r m a

la primaria indifferibile necessità della approvazione di una legge professionale regolatrice dello status dell'avvocato in modo chiaro, adeguato ed aggiornato alle esigenze dei tempi e di una società in evoluzione, che garantisca all'Avvocatura il suo prestigio e il libero adempimento delle sue funzioni volte alla tutela dei diritti del cittadino e conferisca agli Ordini l'esercizio dei loro compiti con piena indipendenza ed autonomia;

a p p r o v a

la relazione sul primo sottotema;

e d e s p r i m e

il grave disappunto per il deplorabile disinteresse del potere politico nei confronti del problema del riordinamento della professione forense e, in particolare, di questo Congresso inteso a conferire nuovo impulso ai languenti lavori legislativi per giungere rapidamente all'approvazione del nuovo ordinamento professionale. Quanto sopra premesso e ritenuto.

d e l i b e r a

che all' « organo permanente » già costituito per l'attuazione dei deliberati congressuali dal IX Congresso Nazionale Giuridico Forense di Venezia, nelle persone del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, del Presidente dell'Unione delle Curie, del Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, dei Presidenti dei Consigli degli Ordini della sede del Congresso concluso e di quella designata per il successivo, vengano demandati ampi poteri per la più rapida preparazione e formulazione di proposte definitive sull'ordinamento forense, da elaborare tenendo conto dei precedenti progetti, da quello Calamandrei a quello attualmente avanti le assemblee legislative, sulla linea dei deliberati e dei voti espressi da questo Congresso. Tale organo avrà facoltà di integrarsi mediante opportune cooptazioni.

MOZIONE UNIFICATA UFFICIO PRESIDENZA II^a SEZIONE

(Patrocinio statale dei non-abbienti)

L'XI Congresso Giuridico Forense, riunito in Cagliari nei giorni 23-29 settembre 1971,

e s a m i n a t o

il disegno di legge n. 323 sulla « Istituzione del patrocinio statale dei non abbienti » nel testo approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 10 marzo 1971;

r i t e n u t o

l'importanza dell'iniziativa, già da tempo propugnata dagli Ordini Forensi, e la necessità di una urgente approvazione della legge in attuazione del precetto costituzionale, da troppo tempo trascurato, ed ormai divenuta indilazionabile;

r i l e v a t o

che tale disegno di legge prevede, fra l'altro:

- 1) « la vigilanza sulla difesa dei non abbienti » da parte del Magistrato competente a conoscere del merito del procedimento (art. 4);
- 2) il diritto unilaterale della parte interessata a designare un difensore di fiducia (art. 15, comma 1°) ed a provocarne successivamente la sostituzione mediante

inusitati mezzi di denuncia e di controllo (art. 15, commi 4° e 5°), con conseguente obbligo del difensore di accettare la designazione salvo l'onere di motivare un eventuale rifiuto (art. 17);

- 3) il giudizio del Magistrato o della Commissione, competenti per lo specifico provvedimento, sia sui motivi di rifiuto della designazione (art. 17) che sulla liquidazione delle competenze (art. 22);

considerato

che la progettata disciplina del patrocinio dei non abbienti incide profondamente sull'essenza della libera professione, tanto da introdurvi delicatissimi problemi (assolutamente inscindibili dalla riforma dell'ordinamento professionale); che la suddetta progettata disciplina del patrocinio dei non abbienti appare lesiva della dignità, della indipendenza e della libertà dell'esercizio professionale degli avvocati ove in particolare si osservi che:

a) l'obbligo imposto all'avvocato di accettare, per qualsiasi causa, come cliente, chi l'abbia designato esclude il rapporto fiduciario bilaterale che sta a fondamento del mandato professionale. Nè può temperare questa grave conseguenza la possibilità data all'avvocato, di rifiutare l'incarico con motivata giustificazione, perchè vi sono ragioni di coscienza che spesso non possono e non debbono, nell'interesse stesso della parte, essere rese di pubblico dominio, tanto meno alla Commissione o allo stesso Magistrato competente a giudicare nei confronti della parte interessata;

b) l'esercizio dell'attività dell'avvocato viene posto sotto il controllo dei medesimi magistrati presso i quali pende la causa. E ciò, da un lato, menoma e pregiudica la libertà ed il prestigio della difesa, fino ad ora assicurati, mentre, d'altro lato, appare in aperto contrasto con la posizione del giudice, che — ad evitarne anche astensioni o ricusazioni — deve restare imparziale ed estraneo rispetto alla difesa delle parti, come è stata sino ad oggi ed è tutt'ora nel nostro sistema, a garanzia di giustizia nello svolgimento del processo

riaffermato

— che il precetto costituzionale della difesa garantita a tutti (art. 24 n. 3 e art. 3 cost.) non può concretamente esercitarsi senza che siano garantite anche l'autonomia dell'Ordine forense, la libera scelta del difensore e la parificazione tra ufficio difensivo e organo giudicante;

— che nello Stato democratico l'esistenza di una magistratura sovrana e indipendente postula una avvocatura essa pure autonoma e soggetta soltanto alla legge;

approva

la relazione e

fa voti

perchè siano introdotti sostanziali emendamenti nel rispetto dei seguenti principi:

I) principio dell'abolizione della vigilanza del magistrato sul comportamento del difensore e dell'affidamento di tale vigilanza ai Consigli degli Ordini, come unici organi aventi poteri disciplinari;

II) principio della libertà di scelta del difensore da parte del non abbiente, ma uguale libertà del difensore di declinare l'incarico senza rassegnare motivazioni se non al proprio Consiglio dell'Ordine pur restando affermato, dal punto di vista deontologico ad evitare la possibilità di sistematici rifiuti, l'obbligo morale e giuridico di ciascun iscritto all'Ordine di prestarsi alla difesa dei non abbienti;

a u s p i c a

- A) che il testo legislativo venga meglio formulato chiarendo che il patrocinio statale per i non abbienti si estende anche alla volontaria giurisdizione nonché alla fase preliminare di trattazione della lite anche se a questa non segua, per intervenuta transazione o rinunzia, l'introduzione di un giudizio;
- B) che siano adottati accorgimenti legislativi atti ad evitare artificiosa concentrazione degli incarichi ed una coartazione della libertà di scelta del non abbiente: a tal fine, disponendo che quest'ultimo venga, in ogni caso, personalmente sentito in sede di ammissione al patrocinio (e prevedendo la fissazione a cura del Consiglio dell'Ordine, di un numero massimo di incarichi per ogni singolo professionista o altro provvedimento idoneo allo stesso scopo);
- C) che le commissioni previste nella legge siano composte con prevalenza numerica o almeno con equivalenza di avvocati rispetto ai magistrati (in servizio o a riposo);
- D) che sia sancita la distrazione degli onorari e delle spese a favore dei difensori e, nei casi di soccombenza o di compensazione, la liquidazione delle spese e competenze, a carico dello Stato previo parere vincolante del Consiglio dell'Ordine; con prefissione di termini e modalità per il pagamento e riaffermazione del principio ordinario di solidarietà, in favore del difensore, per l'ipotesi di transazione;
- E) che la legge sul patrocinio dei non abbienti sia opportunamente coordinata con tutte le altre disposizioni legislative, che incidano sulla stessa materia, e in particolare con quelle sul processo del lavoro;
- F) che le condizioni soggettive per l'ammissione al patrocinio statale prescindano dal criterio fiscale fissato secondo il testo previsto dall'art. 13 disegno legge governativo I° comma

d à m a n d a t o

al Consiglio Nazionale Forense di presentare ed illustrare al Ministro Guardasigilli nonché ai Presidenti delle competenti Commissioni Parlamentari la presente mozione, suggerendo il testo degli specifici e concreti emendamenti da apportare al disegno di legge in attuazione dei voti e delle raccomandazioni congressuali.

MOZIONE DELLA PRESIDENZA SUL II SOTTOTEMA « AUTONOMIA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

L'XI Congresso Nazionale Giuridico Forense riunito in Cagliari udita la relazione presentata sulla « Autonomia e Deontologia Professionale » e preso atto dei relativi interventi;

approva la relazione ed

a f f e r m a

— che la autonomia dell'Ordine e l'indipendenza dei singoli iscritti si pongono come strumento indispensabile per assicurare al cittadino, secondo il dettato costituzionale, il diritto inviolabile alla difesa; e quindi si pongono come fondamentale quanto necessario principio del nuovo Ordinamento professionale;

a f f e r m a

— che la autonomia dell'Ordine e l'indipendenza dei singoli iscritti rappresenta la principale norma deontologica alla quale l'opera dell'avvocato e quella dell'Ordine devono necessariamente ispirarsi;

a f f e r m a

— che le norme deontologiche della probità, dignità, diligenza, lealtà, discrezione e colleganza sono funzionalmente indispensabili all'esercizio autonomo ed indipendente dell'Avvocatura ed all'assolvimento dei suoi compiti; e pertanto

f a v o t i

che l'Ordine vigili con impegno sempre maggiore per la costante e rigorosa applicazione di detti principi sì da assicurare il prestigio proprio e quello dei singoli iscritti, evitando e reprimendo qualsiasi abuso;

f a v o t i

per la istituzione di una apposita rubrica della « RASSEGNA FORENSE » sulla materia deontologica e per l'inserimento, come presupposto dell'iscrizione agli albi, di un accertamento della CONOSCENZA DEI PRINCIPI DEONTOLOGICI dei loro scopi e della loro applicazione, da parte di coloro che domandano di entrare a far parte dell'Ordine.

MOZIONE SUL SOTTOTEMA: « ACCESSO ALLA PROFESSIONE »

L'XI CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE,

udita la relazione dell'avv. Pietro Leccisi sull'accesso alla professione

c o n s i d e r a t o

che la distinzione tra procuratore legale e avvocato poteva trovare giustificazione allorquando le funzioni di rappresentanza e di difesa erano nettamente distinte; che la legislazione vigente identifica il procuratore e l'avvocato nella figura di difensore, disciplinandone le funzioni, i limiti ed i poteri, onde la distinzione delle due professioni non risponde a sostanziali esigenze della pratica giudiziaria;

che, d'altra parte, la unificazione delle due professioni esige un rigido controllo del Consiglio dell'Ordine nel cui albo il professionista è iscritto, una maggiore preparazione nei giovani ed una più rigorosa regolamentazione del tirocinio;

r i a f f e r m a

la esigenza primaria di una preparazione universitaria completa, che valga a dare ai giovani la piena conoscenza del diritto sostanziale e processuale e la

necessità che la pratica forense, informata anche ai principi di deontologia professionale, sia esercitata sotto il rigoroso controllo del Consiglio dell'Ordine presso il quale il praticante è iscritto;

f a v o t i

che in sede di approvazione del nuovo ordinamento professionale, da decenni atteso, siano applicati i seguenti principi:

- a) eliminazione della distinzione tra avvocato e procuratore e disciplina, quindi, dell'unica professione di avvocato;
- b) obbligatorietà della frequenza, da parte degli aspiranti all'esercizio dell'avvocatura, di un corso di applicazione forense, della durata di un anno, con divieto assoluto di ogni attività professionale;
- c) corresponsione di borse di studio per i tirocinanti non abbienti;
- d) obbligatorietà di un successivo tirocinio biennale presso lo studio e sotto la guida di un avvocato, con facoltà per l'avvocato di farsi sostituire dal praticante e con diritto da parte di quest'ultimo di essere compensato per le prestazioni eseguite;
- e) divieto di sostenere l'esame di abilitazione in sede diversa da quella in cui il praticante è iscritto;
- f) composizione delle commissioni esaminatrici con soli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni;
- g) esame scritto per le cinque materie fondamentali (diritto civile, diritto penale, procedura penale, procedura civile, diritto amministrativo), aggiungendosi alle materie di esame orale quella sull'ordinamento forense;
- h) iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio presso le Magistrature superiori soltanto a seguito di esame;
- i) completa abolizione delle iscrizioni di diritto.

MOZIONE SUL SEGRETO PROFESSIONALE E RAPPORTI CON I MODERNI MEZZI DI INFORMAZIONE

L'XI Congresso Nazionale Giuridico Forense

APPROVA la relazione Concas sul segreto professionale e i rapporti con i moderni mezzi di informazione;

RIAFFERMA: a) che la conservazione del segreto professionale è elemento essenziale della difesa e costituisce conseguentemente un diritto e un dovere dell'avvocato;

b) che l'esonero dall'osservanza da parte dell'avvocato di tale dovere può essere consentito solo eccezionalmente, previa dispensa dell'interessato e sempre nei limiti dell'ordinamento vigente;

CONSTATATO che la pubblicità giudiziaria ha toccato vertici non più compatibili con le esigenze di una corretta amministrazione della giustizia e di tutela della riservatezza dei singoli,

r a c c o m a n d a

ai Consigli degli Ordini di intervenire al fine di garantire la osservanza, da parte degli iscritti, dei doveri di prudenza e di correttezza che essi debbono mantenere nei rapporti con gli organi di informazione pubblica; ed in particolare di ritenere contrastante con tali doveri il ricorso a quegli organi per divulgare notizie, comunicati, opinioni e dichiarazioni in genere su procedimenti o controversie pendenti o da instaurare, quando esso non sia motivatamente giustificato dalla necessità di rispondere ad una dichiarazione pubblica che incida in senso negativo sugli interessi del cliente e non sia contenuto nei limiti imposti dalla necessità di contraddire la dichiarazione avversa o di mitigarne gli effetti.

MOZIONE SULLA REVISIONE DEGLI ALBI

Il Congresso ritenuto che il proposto riesame e le decisioni dei precedenti Congressi contrarie a limitazioni nella iscrizione degli albi presuppone, da un lato, che sia attuata la revisione degli albi sulla base del criterio basilare della riforma, e cioè quello dell'effettività dell'esercizio professionale come condizione di mantenimento dell'iscrizione; dall'altro, che l'esperienza delle chieste riforme concernenti l'unificazione della professione, il tirocinio e gli esami di abilitazione fornisca ulteriori e adeguati elementi di giudizio per l'eventuale riesame del problema;

d e l i b e r a

- 1) di rinnovare l'invito agli Ordini di procedere alla revisione straordinaria degli albi, entro 6 mesi, per allontanare tutti coloro che comunque versino in condizione di incompatibilità;
- 2) di riservare le eventuali deliberazioni sul tema delle limitazioni degli albi al lume delle nuove esperienze.

MOZIONE PER LA DESIGNAZIONE DELLA SEDE DEL XII CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE

L'undicesimo Congresso Nazionale Giuridico Forense

d e l i b e r a

di scegliere come sede del XII Congresso Nazionale Giuridico Forense la città di Perugia.

MOZIONE SULLA RIFORMA DELLA CASSA

L'XI Congresso Nazionale Giuridico Forense

RILEVATA la attuale situazione finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore degli Avvocati e dei Procuratori, conseguente all'applicazione dei più recenti provvedimenti legislativi;

PRESI in esame i provvedimenti predisposti dalla Cassa e trasfusi nella proposta di legge numero 3424 ad iniziativa degli Onorevoli ROGNONI e altri, in atto all'esame della Camera dei Deputati;

CONSIDERATO che il ritardo nell'approvazione di tale provvedimento aggrava le già preoccupanti condizioni della Cassa;

fa voti

perchè il Parlamento promuova il sollecito esame e la rapida approvazione della proposta anzidetta, tenendo conto dei suggerimenti e rilievi formulati dagli ordini forensi.

RACCOMANDAZIONE

L'XI CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE

constatato

che difettano gli indispensabili organi idonei ad assicurare al livello tecnico il coordinamento delle attività necessarie ad inserire l'Ordine, con carattere di continuità, nella nuova società italiana; nonchè idonei ad assicurare sul piano informativo e collaborativo il costante contatto degli iscritti col massimo organo rappresentativo nazionale

impegna

il Consiglio Nazionale Forense ad organizzare (stabilmente) con l'attiva collaborazione dei singoli Ordini, e con facoltà di avvalersi dell'opera degli iscritti all'Ordine particolarmente versati nelle singole materie o altrimenti qualificati in qualsiasi sede, i seguenti uffici:

- 1) Un ufficio studi legislativi con il compito:
 - a) di rilevare ed istruire tempestivamente tutte le proposte di legge comunque interessanti i problemi giuridici e forensi e di attualità, al fine di consentire che su ciascuna iniziativa l'Ordine possa esprimere il proprio motivato e documentato punto di vista;
 - b) di promuovere la preparazione la redazione e la presentazione dei progetti di legge più opportuni;
 - per l'aggiornamento della legislazione vigente specie in ordine ai problemi comuni alla Magistratura ed alla Avvocatura;
 - per l'aggiornamento della legislazione vigente sotto il profilo tecnico forense in ogni campo, anche mediante interventi legislativi limitati;
 - per l'aggiornamento costante della legislazione professionale in ogni suo aspetto;
 - c) di promuovere, d'intesa con l'ufficio di cui al punto due, l'informazione capillare degli iscritti all'Ordine sulle predette attività, sollecitando la collaborazione, il suggerimento e la partecipazione costanti.
- 2) Un ufficio di pubbliche relazioni e stampa con il compito:
 - a) di affiancare con carattere di continuità il Consiglio Nazionale Forense nei suoi rapporti con il Governo con i Ministeri e con le relative Direzioni Generali;

- b) di tenere il contatto con la stampa periodica e di grande informazione promuovendo la pubblicazione di servizi ed articoli, competenti ed esaurienti su tutti i problemi seguiti e trattati dall'Ordine; anche al fine di creare presso l'opinione pubblica una corretta immagine dell'attività delle funzioni e dei problemi della avvocatura nonché di quelli, in generale, della Amministrazione della Giustizia.

COSTITUITA LA SEZIONE DELL'A.I.G.A.

Si è costituita a Bologna la sezione dell'A.I.G.A. - *Associazione Giovani Avvocati, Procuratori Legali e Praticanti Procuratori*.

L'Associazione, che ha sede in Roma, ove è stata costituita il 7 gennaio 1966, si è rapidamente sviluppata costituendo proprie sezioni nelle maggiori città italiane.

L'A.I.G.A. italiana, che è collegata all'*Association Internationale des jeunes Avocats*, ha lo scopo di studiare i problemi dei Giovani Avvocati, Procuratori e Praticanti Procuratori, all'interno del nostro Paese in funzione della moderna espansione della professione legale in campo nazionale ed internazionale, al fine di promuovere lo sviluppo dell'attività forense e la armonizzazione delle regole professionali in campo internazionale.

All'A.I.G.A. possono iscriversi, nelle sue sezioni, gli Avvocati, i Procuratori, i Praticanti Procuratori, di età inferiore ai 45 anni.

L'A.I.G.A. italiana, nella sua pur breve vita ha già avuto modo di occuparsi fattivamente, sia tramite le proprie sezioni, sia tramite Convegni a carattere nazionale, dei maggiori problemi riguardanti, in quest'ultimo periodo, la categoria. Validi contributi per studi e ricerche di soluzioni ottimali sono stati forniti, fra i numerosi altri, circa il progetto di legge della riforma tributaria, circa l'istituzione del patrocinio statale per i non ambienti, circa la soluzione dell'attuale grave situazione della Previdenza e Assistenza Forense, oltre approfonditi studi di carattere sociologico sui rapporti fra l'Avvocato e la società moderna.

Nella riunione tenuta in Bologna il 21 luglio 1971 è stato eletto il *Consiglio Direttivo* così composto:

Presidente: Avv. Ruggero Benini - *Segretario* Dr. Proc. Claudio Naccarato - *Tesoriere* Dr. Proc. Roberto Miniero - *Consiglieri:* Avv. Bruno Bargellini - Dr. Proc. Laura Grassi Breccia.

PROSSIMA VISITA AGLI UFFICI DELLA SQUADRA MOBILE

Il Dirigente la Squadra Mobile della Questura di Bologna, Dott. Mario Jovine, si è cortesemente messo a disposizione degli avvocati di Bologna per una visita guidata agli uffici della stessa Squadra Mobile.

Il Dott. Jovine accompagnerà gli intervenuti ed illustrerà in particolare il funzionamento: del Centro operativo della Questura, del servizio del « 113 », del terminale elettronico per interrogatori a distanza, del servizio di polizia scientifica. Saranno eseguiti esperimenti pratici. Avvocati e procuratori potranno così rendersi conto del funzionamento di questo importantissimo centro operativo, traendone utili esperienze specialmente per i riflessi che si osservano nei procedimenti penali.

La visita avrà luogo la sera di venerdì 26 novembre 1971 alle ore 22.

E' però necessario che i colleghi che intendono intervenire si prenotino per tempo, presso la segreteria del Consiglio Forense, entro il giorno 23 novembre.

LA « FUNGIBILITA' » DEL DIFENSORE.... DI FIDUCIA !

Cass. Sez. V, 11 novembre 1969 n. 1692. Pres. Spadaccini, rel. Palmieri, P.M. Padoin (conf.). Ric. *Massa* c. sent. C. App. Bologna. *Rigetta*. (da *Rivista Penale*, 1970, II, 764):

L'impedimento del difensore di fiducia, a qualsiasi causa dovuto, anche se provato, non può costituire un caso di assoluta necessità per il rinvio del dibattimento, potendo l'imputato provvedere alla nomina di un altro difensore od essere assistito da un difensore di ufficio. Rientra nel potere discrezionale del giudice valutare l'istanza di rinvio del dibattimento, motivata dall'impedimento del difensore di fiducia; l'esercizio di un tale potere non è suscettibile di censura, neppure sotto il profilo di una dedotta violazione dei diritti dell'assistenza processuale dell'imputato, quando si provveda, in mancanza della nomina di altro difensore di fiducia, a quelle del difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 128 p.p. cod. proc. pen.

Pubblichiamo questa recente massima, sia per informarne direttamente i colleghi, sia per esprimere tutta la nostra tristezza. L'umiliazione della funzione dell'avvocato difensore, attraverso il principio dell'equivalenza o dello scambio all'ultimo momento, è nello stesso tempo l'umiliazione della funzione del giudicare. Troviamo la necessaria consolazione al pensiero che sono ancora molti i Magistrati che sanno evitare disperati disagi dei cittadini giudicanti; ad Essi, dignitosamente consapevoli del prestigio della reale fratellanza delle Toghe forensi, mandiamo un pensiero deferente. (G. M.)

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA

ASSEMBLEA 8 OTTOBRE

La Presidenza della Cassa ha invitato tutti i Consigli degli Ordini ad esaminare ed esprimere un parere sulla « Proposta di legge n. 3424 », già all'esame della Camera dei Deputati, ad iniziativa degli On. Rognoni ed altri, relativa alle « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense ».

Non abbiamo spazio sufficiente per pubblicare i 18 articoli della « Proposta di legge » e le tabelle che ne costituiscono parte integrante. Ci limitiamo quindi a ricordare che si tratta di un intervento di estrema urgenza, inteso da un lato a contenere le spese, dall'altro ad incrementare le entrate della Cassa, chè diversamente il *deficit*, in costante aumento, rischia di diventare veramente insanabile.

Il Consiglio di Bologna, come sempre quando si versa in materia che interessa tutti gli iscritti, ha indetto una apposita assemblea straordinaria, che ha espresso varie soluzioni e suggerimenti. La conclusione dell'incontro è sintetizzata dal seguente ordine del giorno approvato dai convenuti:

L'Assemblea dell'Ordine Avvocati e Procuratori di Bologna;

— visto il bilancio consuntivo 1970 della *Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori* e rilevato, con viva apprensione, il notevole disavanzo finanziario denunciato;

— ritenuto che tale disavanzo è destinato a ripetersi, e aggravarsi, negli esercizi futuri e che è determinato dalle nuove norme introdotte dalla legge 24 dicembre 1969 n. 991;

— ritenuta l'urgenza di ristabilire il pareggio finanziario nel bilancio della Cassa, proporzionando la misura delle entrate a quella delle uscite;

— vista la proposta di legge n. 3424;

— considerato che tale proposta appare suscettibile di integrazioni e modifiche, ai fini:

a) di una migliore distribuzione degli oneri previdenziali sugli iscritti;

b) di un più efficace accertamento della continuità nell'esercizio della professione forense;

— — ritenuto, in particolare, rispetto a questo secondo punto, che ragioni di certezza giuridica, quanto di opportunità consigliano che i criteri di accertamento debbano essere determinati direttamente dalla legge;

propone

che nel testo della nuova legge vengano introdotti, mediante opportuni emendamenti, i seguenti principi.

Modifica del sistema di esazione mediante:

- A) istituzione di una marca doppia da applicare una parte sugli atti giudiziari e sulla notula per prestazioni stragiudiziali e l'altra parte su tessera da inoltrare semestralmente alla Cassa Naz. Previdenza ed Assistenza;
- B) suddivisione di tali contributi e di quelli personali in due quote delle quali: l'una a favore della Cassa, l'altra per la costituzione presso la Cassa stessa di conti di credito individuali da erogarsi una tantum agli iscritti al momento del pensionamento o comunque della cancellazione dall'albo;
- C) delega al Comitato della Cassa di elaborare secondo criteri economico-statistici le necessarie modalità ed aliquote nonchè la determinazione del numero minimo di marche da applicare annualmente per mantenere l'iscrizione alla Cassa, tenuto conto del volume medio degli affari trattati nei singoli distretti di Corte d'Appello.

II

Imposizione a carico degli Enti interessati all'esercizio di attività onorarie della categoria forense (per Giudici conciliatori, Vice Pretori onorari, Membri di Commissioni amministrative ecc.), di contribuzioni a favore della Cassa, con devoluzione di una quota delle stesse nei conti di credito individuali degli iscritti interessati.

III

Fermo restando il contributo minimo annuale di L. 200.000, sostituzione del criterio proporzionale fissato per la contribuzione personale, prevista dall'art. 7 nella misura del 10 % del reddito professionale, con un criterio graduale in tre scaglioni fissi che in via indicativa si suggeriscono nella misura del 6 % fino a L. 5.000.000, dell'8 % da L. 5.000.000 a Lire 10.000.000 del 10 % oltre i 10.000.000, con devoluzione di quota parte nei conti individuali; riduzione del contributo minimo annuale a L. 50.000 (cinquantamila) per gli iscritti nei primi due anni di esercizio professionale.

Applicazione del criterio graduale per i compensi sugli incarichi conferiti dall'Autorità giudiziaria, con suddivisione in tre scaglioni fissi che, sempre in via indicativa, si suggeriscono nella misura del 5 % fino a L. 1.000.000, del 10 % da L. 1.000.001 a L. 5.000.000, del 15 % oltre i cinque milioni, sempre con devoluzione di quota parte nei conti individuali.

IV

Aumento dei contributi previsti nella tabella B, nella misura di cui alla proposta di legge, salvo quelli relativi ai giudizi avanti la Corte di Cassazione e Magistrature Superiori, che dovranno essere elevati a L. 8.000. Determinazione della misura dei contributi soggettivi per prestazioni stra-

giudiziali in L. 750, per notule sino a L. 50.000, in L. 1.500 per notule sino a L. 750.000, ed in L. 3.000 per quelle superiori.

V

Introduzione del principio della ripetibilità a carico dei clienti (o dello Stato, nel caso di approvazione della legge sul patrocinio dei non abbienti per le vertenze relative), dei contributi da corrispondere mediante marche.

VI

Abolizione del primo comma dell'art. 9 della proposta di legge che provocherebbe il disagio di dimostrazioni, a distanza di anni, dell'esercizio professionale svolto, ed ulteriori controlli, superflui dopo quelli annuali già previsti dalla proposta di legge.

VII

Abolizione degli aggi previsti dall'art. 13 della proposta di legge.
Applicazione invece di sanzioni a favore della Cassa e precisamente:
a) a carico dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e Amministrative e degli altri uffici competenti che non segnalino alla Cassa, trimestralmente, la mancata applicazione delle marche contributive agli atti loro presentati, sanzione pecunaria equivalente all'importo del contributo omesso;
b) a carico degli avvocati e procuratori che non applicano le marche contributive agli atti giudiziari o alle notule per prestazioni stragiudiziali, nella misura tripla del contributo medesimo, con espresso divieto di accreditare tali penalità nei conti individuali.

VIII

Agli effetti della determinazione dei contributi personali di cui al superiore art. III, dovranno essere computati i trattamenti previdenziali erogati dalla Cassa Previdenza ai pensionati che mantengano l'iscrizione agli albi.

IX

Detraibilità, ai fini fiscali, dei contributi personali.

Una pensione speciale per le vedove delle vittime delle Fosse Ardeatine

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 26 giugno 1971 è stata pubblicata la Legge 19 maggio 1971 n. 395, contenente il seguente

Articolo unico: Alle vedove degli avvocati e dei procuratori trucidati alle Fosse Ardeatine è concessa dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali, a decorrere dal 1° luglio 1970, la pensione straordinaria forense di L. 150.000 mensili. Le predette vedove, qualora non siano assicurate obbligatoriamente contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, possono fruire a loro richiesta dell'assistenza sanitaria forense. La Cassa predetta si darà carico dei relativi contributi.

VARIAZIONE DEGLI ALBI
(dal 1° luglio 1971 al 30 ottobre 1971)

Iscrizione Albo avvocati e procuratori

Avv. EUGENIO BONVICINI

Iscrizione Albo avvocati

Avv. NADIA CHURGIN TURTURA

Avv. CARLO CONIGLIO

Avv. UMBERTO FRATTA

Avv. ALDO FRIGNANI

Avv. ADRIANO GALASSI

Avv. FRANCESCO GHERARDI

Avv. GIULIO GHETTI

Avv. ELIO GRASSANI

Avv. SERGIO MACCHIAGODENA

Avv. SERGIO MARCHI

Avv. RENATO PETRACHI

Avv. GIOVANNI MARIA QUADRI di CARDANO

Avv. LUCIANO SCRIVANO

Iscrizione Albo procuratori

Dr. Proc. GIORDANO JACCHIA

Iscrizione Registro praticanti procuratori con patrocinio

Dr. DARIO BIANCONI

Dr. GIAMPAOLO CARINI

Dr. GABRIELE CAZZARA

Dr. ATTILIO DARDANI

Dr. GIUSEPPE FIORENTINI

Dr. MARIO GHEZZI

Dr. GIULIANO GRUPPIONI

Dr. PIERDANIELE LA ROCCA

Dr. FRANCESCO MINELLI

Dr. FRANCO SELVATICI

Dr. CARLO EMANUELE TRAINA

Dr. PAOLO TROMBETTI

Iscrizione Registro praticanti

Dr. SILVANO BRUZZI

Dr. PAOLO CAPPELLINI

Passaggio dall'Albo generale a quello speciale

Avv. MARIO DORO - Cassa di Risparmio

Iscrizione all'Albo speciale

Avv. GIORGIO LEOFREDDI

Cancellazioni

Dr. Proc. PAOLO BARONE (per rinunzia volontaria)

Avv. ORESTE CASARI (per rinunzia volontaria)

Avv. ERMINIO FERRARI (per decesso)

Avv. GIORGIO JACCHIA (per decesso)

Avv. Prof. GIUSEPPE IGNAZIO LUZZATTO (per rinunzia volontaria)

Avv. GIUSEPPE VITTORIO SIMONIN (per decesso)

Avv. GIUSEPPE VIGNOLI (per decesso)

CURATELE FALLIMENTARI

(dal 5 luglio 1971 al 20 ottobre 1971)

- Ditta C.D.S. di BOLOGNESI MARIO - produzione segnaletica stradale - sentenza 12-14 giugno 1971 - G. D. dr. Vannini - Curatore *dr. proc. Giuseppe Sommariva*.
- Ditta ITALGOLF di FERRI GUIDO - confezioni maglieria - sentenza 6 giugno 1971 - G. D. dr. D'Apote - Curatore *avv. Guido Longobardi*.
- S.r.l. IMMOBILIARE CANDIANO - acquisto e vendita di gestione beni immobili - sentenza 12-14 giugno 1971 - G. D. dr. Vannini - Curatore *dr. proc. Giuseppe Sommariva*.
- Ditta MOTTA ENRICO - biancheria per signora - G. D. dr. Chillemi - sentenza 8 giugno 1971 - Curatore *dr. proc. Carlo Avogaro*.
- MARCHESINI LUIGI - commercio cereali - sentenza 21 giugno 1971 - G. D. dr. Mirone - Curatore *avv. Vincenzo Luppi*.
- MORINI GIAN PAOLO - bar ristorante - sentenza 24 giugno 1971 - G. D. dr. Chillemi - Curatore *avv. Egidio Vincenzo Nisticò*.
- MORUZZI GUGLIELMO - Ditta MA.VA. - sentenza 30 giugno 1971 - G. D. dr. Mirone - Curatore *avv. Carlo Alberto Lui*.
- MOSCATO VITANTONIO - lavori edili - sentenza 2 luglio 1971 - G. D. dr. D'Apote - Curatore *avv. Giancarlo Berti*.
- FORNI ETTORE - laboratorio falegnameria - sentenza 30 settembre 1971 - G. D. dr. Chillemi - Curatore *dr. proc. Luciano Scrivano*.
- TAGLIAVINI IVANO - commercio al minuto - sentenza 25 settembre 1971 - G. D. dr. D'Apote - Curatore *avv. Paolo Boselli*.